



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 17 novembre 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2011

1) Ricorso A.S.D. FILSPORT CASTELLANA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 inflitta ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 95 bis, comma 1 N.O.I.F., (nota n. 8330/434pf10-11/am/ma del 4.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 5.8.2011)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

2) Ricorso POL. ARZACHENA

avverso decisioni merito gara di Coppa Italia Astrea/Arzachena del 13.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 28.10.2011)

RESPINTO

3) Ricorso A.S.D. SERRE ALBURNI

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Ferraioli Alfonso seguito gara Serra Alburni/Valle Grecanica del 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

RESPINTO

4) Ricorso A.S. VALLE GRECANICA

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Niscemi Gaetano seguito gara Serra Alburni/Valle Grecanica del 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

RESPINTO

5) Ricorso A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA

avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Daniele Rossi seguito gara AnzioLavinio/Atletico Boville Ernica del

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Daniele Rossi a 8 gare effettive.

30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

6) Ricorso S.S.D. SPORTING TERNI

RINVIATO a data da destinarsi

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Taccucci Marco inflitta seguito gara Sporting Terni/ Pontevecchio del 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

7) Ricorso Calc. GIOVANNI CAMPO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Fortis Trani/Casertana Calcio del 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011)